



COMUNE DI AMARONI

- Provincia di Catanzaro -



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 29/03/2019

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - integrazione con istituto del ravvedimento operoso.

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 17,00, in Amaroni, presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in prima convocazione, regolarmente convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'appello nominale risultano presenti i Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	RUGGIERO Luigi	SINDACO	X	
2	LAGROTTERIA Teresa	Vice Sindaco	X	
3	LAUGELLI Giuseppe	Assessore	X	
4	RUGGIERO Patrizia	Consigliere Comunale	X	
5	OLIVADESE Cathia	Consigliere comunale	X	
6	MUZZI' Francesco	Consigliere Comunale	X	
7	DEVITO Antonio	Consigliere Comunale	X	
8	SCAMARCIA Antonio	Consigliere Comunale	X	
9	OLIVADOTI Barbara	Consigliere Comunale	X	
10	LAUGELLI Rossella	Consigliere Comunale	X	
11	FODERARO Luigi	Consigliere Comunale	X	
TOTALE		In carica: 11	11	0

Presiede il Signor LUIGI RUGGIERO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta la Dr.ssa MARIA GABRIELLA MAIDA, Segretario Comunale, anche in funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta relazione il Vice Sindaco, con delega al bilancio: rimarca la sensibilità e la disponibilità, sempre dimostrata, dell'Amministrazione c.le e dell'ufficio tributi rispetto alle difficoltà di alcuni contribuenti al pagamento dei tributi c.li; sottolinea che in quest'ottica si inserisce la previsione dell'istituto del ravvedimento operoso da introdurre nel regolamento c.le; precisa che sull'argomento la questione è stata dibattuta a lungo con interpretazioni contraddittorie; da ultimo è stato chiarito che l'istituto può essere applicato anche ai tributi c.li, con l'obiettivo di migliorare il rapporto con i cittadini.

Il Consigliere Foderaro, intervenuto nel dibattito, ricorda che l'istituto è stato introdotto nel 1997, ritiene che sia contraddittorio non consentire il ravvedimento quando è stata avviata la notifica dell'accertamento, perché il contribuente potrebbe non sapere di essere moroso;

Il Vice Sindaco replica spiegando che tale condizione è prevista dalla norma ma che sarà data adeguata informazione ai cittadini per invitarli a verificare le proprie posizioni al fine di usufruire di tale agevolazione sulle sanzioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ad opera dell'art. 13, del D. Lgs. n. 472/1997, è stato introdotto l'istituto del ravvedimento operoso, quale strumento per contenere il contenzioso tributario e per assumere un approccio trasparente e collaborativo nei confronti dei contribuenti;

- la disposizione richiamata ha, pertanto, la duplice finalità di rendere partecipe il contribuente all'azione che gli consente di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore e, contestualmente, di costituire un rilevante strumento deflattivo del contenzioso;

- nel corso degli anni di applicazione della norma citata, il legislatore ha modificato le previsioni che afferiscono all'istituto in parola, nell'intento di agevolare il rapporto di collaborazione fra ente impositore e contribuente;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'intervento dell'art. 1, comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di Stabilità per l'anno 2015), l'istituto ha conosciuto una radicale riforma con l'inclusione di nuove fattispecie "ravvedibili" con un nuovo approccio di tax compliance;

PRESO ATTO CHE, prima delle predette modifiche, il ravvedimento operoso era applicabile in presenza dei seguenti requisiti:

- la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l'avesse commessa, - non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche,

- non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore;

VERIFICATO CHE, nell'ottica di un nuovo rapporto che deve informare il rapporto tra cittadino ed ente impositore, le preclusioni recate dalla precedente normativa non verranno più assunte, cosicché il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di accertamento, in conformità al comportamento tenuto anche dall'Agenzia delle Entrate, stante comunque la facoltà dell'ente impositore di eseguire accessi, ispezioni, verifiche o ogni altra attività amministrativa di controllo e accertamento;

ATTESO che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

RILEVATO CHE le nuove fattispecie indicate dal richiamato art. 1, comma 637, della Legge, non sono tutte immediatamente applicabili agli enti locali, avendo il legislatore riservato l'applicazione di alcune ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;

VISTI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni, prevedendo;

“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 che conferma la suddetta potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni;

- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ribadisce il riconoscimento della potestà regolamentare in capo ai Comuni;

DATO ATTO, pertanto, che il Comune può introdurre le fattispecie recate dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta dalle disposizioni sopra citate, per quanto non esplicitamente previsto per gli enti locali;

RILEVATO CHE l'istituto del ravvedimento operoso ha subito un'ulteriore riforma ad opera dell'art. 16, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, recante “Riforma dei reati tributari”;

VERIFICATO CHE l'istituto in esame consente di regolarizzare posizioni debitorie applicando sanzioni ridotte, rispetto a quelle applicabili dall'ente impositore in sede di accertamento, secondo il principio per cui, “prima avviene la sanatoria e più contenuta sarà la sanzione da applicare”;

RILEVATO CHE, il beneficio riguarda quasi interamente la fattispecie per l'omesso/parziale versamento, a cui è applicabile la sanzione ordinaria nella misura del 30%, così come disposto dall'art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997, modificato ad opera dello stesso D. Lgs. n. 158/2015 già citato;

ATTESO CHE la misura della sanzione del 30% è ridotta della metà nel caso di versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni;

PRESO ATTO CHE le fattispecie applicabili e la relativa misura della sanzione, previste in adozione alle disposizioni normative sopra richiamate, sono le seguenti:

1. Ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla violazione: in questi casi la sanzione è determinata nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo;

2. Ravvedimento breve, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla violazione: in tale ipotesi la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%;

3. Ravvedimento intermedio fino a 90 giorni dalla violazione: comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti, avvenuti fra il 31° e 90° giorno di ritardo;

4. Ravvedimento lungo quando l'adempimento avviene dopo i 90 giorni ma entro un anno: tale termine è relativo a quello previsto per la presentazione della dichiarazione o, se questa non deve essere presentata, il termine di un anno decorre dal tardivo od omesso versamento;

5. Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,29%;

6. Ravvedimento operoso oltre i due anni ed entro i cinque anni, che prevede invece una sanzione pari al 5%.

CONSIDERATO CHE le fattispecie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, sono applicabili ex lege, mentre le ipotesi di cui al punto 5 e 6 possono essere adottate in applicazione alla potestà regolamentare richiamata;

RILEVATO che, accordi che dovessero intervenire tra l'ente impositore ed i contribuenti, al fine di evitare il sorgere di contenzioso, comportano risparmi in termini di tempo e di risorse economiche, con il vantaggio di semplificare la fase della riscossione;

RIMARCATO che la certezza della riscossione costituisce il presupposto per una corretta elaborazione di stime e di previsioni, alla base del bilancio dell'ente comunale;

EVIDENZIATO che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflattivi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione, in grado di semplificare gli adempimenti del contribuente e, nel contempo, riduce i tempi delle procedure che devono adottare gli addetti dell'ufficio tributi;

ATTESO che il richiamato istituto deflattivo consente, pertanto, di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente, di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

DATO ATTO CHE, le rilevanti modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso, permettendo al contribuente di sanare tutti gli anni d'imposta che possono ancora essere oggetto di accertamento da parte dell'ente impositore e, quindi, può essere applicata per tutte le violazioni fino all'epoca della prescrizione;

RITENUTO opportuno prevedere tutte le fattispecie che possono essere adottate, integrando il regolamento della IUC con una disciplina compiuta dell'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

PRESO ATTO che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore all'approvazione della presente;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire, mediante inserimento del testo degli stessi, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Udita la discussione che precede

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti espresso con verbale n.31;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n.267/2000

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. DI integrare il regolamento c.le della IUC con l'inserimento dell'art. 8 bis che contiene la disciplina del ravvedimento operoso che avrà il seguente tenore:

L'istituto del ravvedimento operoso può essere applicato alla IUC ma anche ad altre entrate comunali aventi natura tributaria, che dovessero essere istituite successivamente.

Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

Data del ravvedimento	Sanzione edittale	Riduzione misura sanzione	Percentuale della sanzione ridotta
Ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla violazione	15%	1/10	0,1 per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento breve , dal 15° al 30° giorno dalla violazione	15%	1/10	1,5%
Ravvedimento intermedio dal 31° al 90° giorno dalla violazione	15%	1/9	1,67%
Ravvedimento ordinario dal 91° giorno al termine presentazione dichiarazione/ 1 anno dall'omissione	30%	1/8	3,75%
Ravvedimento ultrannuale entro i 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%
Ravvedimento lungo oltre il termine di presentazione dichiarazione successiva /fino a 5 anni	30%	1/6	5%

2. di trasmettere la presente deliberazione unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. di demandare al Responsabile del servizio economico finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni

Di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - integrazione con istituto del ravvedimento operoso.

PROPONENTE

COMUNE DI AMARONI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE TECNICO	<p>sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, esprime:</p> <p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>Data 22-03-2019</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile FRISINA ALESSANDRO</p>
--------------------------------	---

IL RESPONSABILE CONTABILE	<p>sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria, della presente proposta di deliberazione, esprime:</p> <p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>Data 22-03-2019</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile FRISINA ALESSANDRO</p>
----------------------------------	---

Approvato e sottoscritto: IN ORIGINALE

Il Presidente

f.to RUGGIERO LUIGI

Il Segretario Comunale

f.to MAIDA MARIA GABRIELLA

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line comunale ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Data

Il Segretario Comunale

f.to MAIDA MARIA GABRIELLA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ___/___/____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data

Il Segretario Comunale

f.to MAIDA MARIA GABRIELLA

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Data

Il Segretario Comunale

MAIDA MARIA GABRIELLA
